

**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**  
**a cura della Segreteria Generale**

**NUMERO 7**

**23 DICEMBRE 1983**

**ATTI UFFICIALI**  
**IN APPLICAZIONE DEL**  
**CODICE DI DIRITTO CANONICO**

*Nel presente numero del « Notiziario », si pubblicano gli Atti ufficiali riguardanti le delibere della XXII Assemblea Generale « Straordinaria » che la Conferenza Episcopale Italiana ha preso in merito ad alcune materie di disciplina canonica demandate alla normativa particolare.*

*Si pubblicano, innanzi tutto, il Decreto di « recognitio » delle delibere, emanato dalla Sacra Congregazione per i Vescovi e il relativo Decreto di « promulgazione » del Presidente della Conferenza.*

*Si è poi ritenuto opportuno riportare un breve verbale dei lavori della XXII Assemblea e l'esito delle votazioni che si sono svolte in quella circostanza.*

*Si aggiungono, inoltre, ulteriori documentazioni, per dare il quadro dell'esperienza che la CEI ha fatto con la XXII Assemblea.*

*Infine, per comodità, si riporta una Appendice di « Acta Apostolicae Sedis » (An. 1983, Vol. LXXV, Pars II, 22 settembre 1983) contenente alcuni « errata corrigé » relativi al Codice di Diritto Canonico.*



# Atti ufficiali

- Decreto della Sacra Congregazione  
per i Vescovi

Città del Vaticano, 26 novembre 1983 - Prot. 960/83

- Decreto del Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 23 dicembre 1983 - Prot. 1035/83



Prot. n. 960/83



## SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

I T A L I A E

DECRETUM

Eminentissimus Dominus Anastasius Albertus S.R.E. Cardinalis Ballestrero, Archiepiscopus Taurinensis, Conferentiae episcopalis Italiae Praeses, ab Apostolica Sede postulavit ut normae complementares, quae ad novi Codicis Iuris canonici praescripta exsequenda, à coetu plenario diebus 19-23 septembris 1983 habito, approbatae sunt, rite recognoscerentur.

Quapropter Summus Pontifex JOANNES PAULUS, Divina Providentia PP. II, referente infrascripto Cardinali Sacrae Congregationis pro Episcopis, auditis sacris Dicasteriis competentibus, in Audientia diei 26 Novembris 1983 praefatas normas, prout in adnexo exemplari continentur, probavit seu confirmavit.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis, die 26 mensis Novembris anno 1983.

+ S. Card. Ballestrero  
Praefectus

+ J. Juan Morice  
Archiepiscopus tit. Ferentinanensis  
a secretis

*La « recognitio » alla Sede Apostolica è stata richiesta dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Anastasio A. Ballestrero, con lettera n. 884/83 del 14 ottobre 1983, trasmettendo, oltre alle delibere approvate dalla XXII Assemblea Generale « Straordinaria », anche i risultati ottenuti nelle singole votazioni.*

*Il Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, Card. Sebastiano Baggio, con lettera n. 960/83 del 28 novembre 1983, comunicando che il Santo Padre, nell'Udienza del 26 novembre 1983, ha concesso la richiesta « recognitio », ha trasmesso al Cardinale Presidente il relativo Decreto.*

# Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 1035/83

Roma, 23 dicembre 1983

## DECRETO

Per divina Provvidenza — dichiara il Sacrosanto Concilio Ecumenico Vaticano II — è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi fondate dagli Apostoli o dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in più aggruppamenti, organicamente congiunti, salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della Chiesa.

Questa varietà di Chiese locali agendo insieme dimostra con maggiore evidenza *indivisae Ecclesiae catholicitatem*. « In modo simile le Conferenze Episcopali possono oggi portare un molteplice e fecondo contributo affinché l'affetto collegiale sia condotto a concrete applicazioni » (*Lumen gentium*, n. 23).

Esercitando congiuntamente il loro *pastorale regendi munus*, i sacri Pastori di una determinata nazione o territorio favoriscono e maggiormente incrementano il bene che la Chiesa offre agli uomini (Cfr. *Christus Dominus*, n. 38).

Sospinte da queste ansie conciliari, le Chiese che sono in Italia, da anni congiunte in Conferenza Episcopale, esprimono l'affetto collegiale e la sollecitudine pastorale verso il loro Paese per mezzo di tutte quelle forme di apostolato che più rispondono alle esigenze della odierna società italiana.

Accogliendo con questo spirito il Codice di Diritto Canonico, promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, la Chiesa che è in Italia è stata mossa da un'unica e medesima intenzione, che fu quella del Concilio Ecumenico Vaticano II ed è alla base della nuova disciplina canonica; dall'intenzione, cioè, « di restaurare la vita cristiana », dalla quale « in effetti tutta l'opera del Concilio ha tratto le sue norme ed il suo orientamento » (Const. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, die 25 Ianuarii 1983: AAS, An. 75, 1983, p. VIII).

Dallo stesso Concilio il nuovo Codice ha tratto altresì il principio del « sano decentramento », demandando « sia ai diritti particolari sia alla potestà esecutiva ciò che non è necessario all'unità della disciplina della Chiesa universale » e meglio giova al bene delle singole Chiese locali se disciplinato « attraverso i diritti particolari » (*Ivi*, p. XXII).

Ciò che fu nei voti del Concilio Vaticano II (cfr. Decr. *Christus Dominus*, n. 38/4) e del primo Sinodo dei Vescovi celebrato a Roma nel 1967, è stato consacrato dal nuovo Codice di Diritto Canonico, che conferisce alla Conferenza Episcopale la facoltà di emanare decreti generali, alle condizioni dallo stesso Codice definite (can. 455).

Tra le materie, che la Conferenza Episcopale può disciplinare, il canone 455 mette al primo posto quelle « in cui lo abbia disposto il diritto universale ».

Presa conoscenza e coscienza di queste materie, la Conferenza Episcopale Italiana, dopo maturo esame e diligente studio, riunitasi in Roma presso l'Aula Sinodale nei giorni 19-23 settembre 1983, ha in merito alle stesse materie prese le delibere che con il presente Decreto vengono ora promulgate.

Successivamente all'Assemblea, che la Conferenza Episcopale Italiana ha tenuto nei giorni indicati, in qualità di Presidente e per mandato della stessa Assemblea, ho chiesto, con lettera 14 ottobre 1983 prot. n. 884/83, alla Santa Sede la *recognitio* per dare alle delibere valore normativo obbligante, dopo essere state approvate nella riunione plenaria della stessa Assemblea mediante i due terzi dei voti dei Presuli appartenenti alla Conferenza con voto deliberativo, a norma del canone 455, § 2 e dell'articolo 16 del vigente Statuto della C.E.I.

La Santa Sede, mediante Decreto 26 novembre 1983 n. 960/83 della Sacra Congregazione per i Vescovi, ha approvato e confermato tutte le norme decretate dalla sopra citata Assemblea e che ora, qui elencate, vengono promulgate, a norma del canone 455, §§ 2 e 3.

Con il presente Decreto, pertanto, intendo promulgare e di fatto promulgo, in forza del mio ufficio e per il mandato ricevuto dalla indicata Assemblea ed in conformità dei canoni 455, § 2 e 8, § 2 e dell'articolo 27/a dello Statuto, tutte e singole le delibere seguenti, stabilendo che la promulgazione avvenga mediante il *Notiziario* ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

Stabilisco altresì, in conformità del canone 8, § 2 che la *vacatio legis* di tutte e singole le norme deliberate dalla Conferenza sia di un mese dalla data della loro promulgazione nel citato *Notiziario*.

Pertanto esse avranno forza obbligante a partire dal 23 gennaio 1984.

Con la fondata speranza che non mancherà alle Chiese che sono in Italia la grazia del Signore per far accogliere da tutte le componenti ecclesiali con animo sincero e buona volontà la particolare disciplina

ad esse data dalla Conferenza Episcopale, seguendo ed attuando il Concilio Vaticano II e il nuovo Codice di Diritto Canonico, auspico una felice crescita di tutta la Chiesa in Italia per la salvezza delle anime e la promozione religiosa, morale e civile del nostro Paese, con l'aiuto della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa e speciale protettrice dell'Italia.

## DELIBERE

1. - I Diaconi permanenti sono tenuti all'obbligo quotidiano della celebrazione di Lodi, Vespro e Compieta.

*Cfr. can. 276, § 2, n. 3*

2. - Salve le prescrizioni per le celebrazioni liturgiche, il clero in pubblico deve indossare l'abito talare o il clergyman.

*Cfr. can. 284*

3. - L'elenco dei sacerdoti diocesani e religiosi ritenuti degni di candidatura all'Episcopato, fermo restando il diritto di ogni singolo Vescovo, sia redatto e trasmesso alla Santa Sede dalle Conferenze Episcopali Regionali.

*Cfr. can. 377, § 2*

4. - I « munera » attribuiti dal Codice di Diritto Canonico al Collegio dei Consultori non sono demandati al Capitolo Cattedrale e restano pertanto assegnati allo stesso Collegio dei Consultori.

*Cfr. can. 502, § 3*

5. - I Vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci « ad certum tempus ».

*Cfr. can. 522*

6. - In Archivio parrocchiale vi siano, oltre ai libri resi obbligatori dal can. 535, § 1 e a quanto prescritto nei canoni 1284, § 2, n. 9 e 1307, il Registro delle Cresime, i Registri dell'amministrazione dei beni e il Registro dei legati.

*Cfr. can. 535, § 1*

7. - In ogni Archivio parrocchiale sono raccomandati il Registro dello « Status animarum », il Registro delle Prime Comunioni, il Registro della Cronaca parrocchiale.

*Cfr. can. 535, § 1*

8. - L'età da richiedere per il conferimento della Cresima è quella dei 12 anni circa.

*Cfr. can. 891*

9. - La Conferenza Episcopale Italiana non emana normative particolari per le promesse unilaterali o bilaterali di matrimonio (sponsalia) in Italia.

*Cfr. can. 1062, § 1*

10. - Per la lecita celebrazione del matrimonio l'età dei nubendi è di 18 anni. Resta riservata ad apposita « Istruzione pastorale » della C.E.I. l'indicazione di criteri comuni di valutazione di età inferiore secondo le varie situazioni.

*Cfr. can. 1083, § 2*

11. - La determinazione degli atti di straordinaria amministrazione posti dal Vescovo,

- la determinazione della somma minima e della somma massima per la licenza riguardante l'alienazione e i contratti onerosi,

- la determinazione di norme riguardanti i contratti di locazione,

siano rinviate allo studio di una Commissione di Esperti, nominati dai competenti Organi della C.E.I., con l'incarico di presentare entro un anno opportune proposte, fermo restando che nel frattempo continueranno a valere le norme sino ad ora vigenti.

*Cfr. cann. 1277; 1292, § 1; 1295; 1297*

12. - E' concessa la facoltà di assumere nei tribunali ecclesiastici un laico con le funzioni di giudice per la formazione del Collegio purché sia in possesso dei requisiti voluti dalla normativa canonica.

*Cfr. can. 1421, § 2*

13. - E' consentito al Vescovo diocesano, in caso di perdurante impossibilità a costituire il Collegio, di affidare la causa contenziosa (ma non matrimoniale, né penale, né per gli altri casi previsti dalle norme canoniche) a unico giudice ecclesiastico il quale potrà associarsi un assessore e un uditore.

*Cfr. cann. 1424; 1425, §§ 1 e 4; 1428*

14. - La Conferenza Episcopale non emana propria normativa per le transazioni, i compromessi, gli arbitrati, e rinvia le parti alla legge civile secondo il suggerimento del Codice di Diritto Canonico (cfr. Can. 22).

*Cfr. can. 1714*

15. - La Conferenza almeno per ora non costituisce alcun Ufficio o Consiglio stabile per l'equa soluzione delle controversie sorte a motivo dei ricorsi contro i decreti amministrativi e lascia la ricerca di strumenti per la composizione delle controversie alla sperimentazione dei singoli Vescovi.

*Cfr. can. 1733, § 2*

16. - I Vescovi sono autorizzati a costituire il Collegio dei Consul-tori, di cui al canone 502, § 1, con i membri del Consiglio Presbiterale già esistente, in attesa del rinnovo dello stesso Consiglio e degli Statuti che saranno poi rinnovati, « attentis normis ab Episcoporum Conferentia prolatis ».

*Cfr. can. 496*

Roma, dalla Sede della C.E.I., 23 dicembre 1983

+ ANASTASIO A. CARD. BALLESTRERO  
*Arcivescovo di Torino*  
*Presidente della*  
*Conferenza Episcopale Italiana*

+ EGIDIO CAPORELLO  
*Vescovo Tit. di Càorle*  
*Segretario Generale della*  
*Conferenza Episcopale Italiana*



# XXII Assemblea Generale "Straordinaria,,

Roma, 19-23 settembre 1983

- Nota di Verbale
- Quesiti ed esito delle votazioni



# Nota di Verbale

1. - La Conferenza Episcopale Italiana si è riunita dal 19 al 23 settembre 1983 in Assemblea Generale « Straordinaria » per esaminare le materie rimesse alla sua competenza dal Codice di Diritto Canonico promulgato con la Costituzione Apostolica « Sacrae disciplinae leges » del 25 gennaio 1983 e per provvedere alle delibere di sua competenza.

2. - All'Assemblea Generale « Straordinaria » hanno partecipato 242 dei 266 membri della Conferenza che hanno diritto a voto deliberativo.

3. - L'Assemblea ha ascoltato la prolusione all'Ordine del giorno del Presidente, Cardinale Anastasio A. Ballestrero, e le relazioni illustrative delle diverse materie degli Ecc.mi Monsignori: Vincenzo Fagiolo, Giulio Sanguineti, Attilio Nicora e Filippo Giannini.

L'Assemblea ha poi stabilito di attenersi per le sue decisioni alla norma del can. 455, § 2 e all'art. 16 dello Statuto della Conferenza, che richiedono la maggioranza di due terzi dei membri della Conferenza stessa per l'approvazione delle delibere.

4. - L'Assemblea ha inizialmente esaminato alcune materie di cui sostanzialmente si è ritenuto sufficiente un richiamo informativo.

Tali materie si riferiscono ai contenuti dei cann. 88; 237, § 2; 294; 372, § 2; 395, § 2; 433, § 1; 434, § 1; 443; 477; 753; 1316; 1673.

Ugualmente l'Assemblea ha esaminato le materie di cui al can. 961 (Assoluzione collettiva), al can. 1120 (Rito del Matrimonio) e al can. 1439 (Tribunale di II istanza), ed ha ritenuto di non procedere per ora ad alcuna delibera in merito. Ha infatti preferito attendere il Sinodo dei Vescovi che prevedibilmente tratterà anche la questione dell'Assoluzione penitenziale collettiva: ha tenuto presente che la C.E.I. ha già pubblicato il Rito del Matrimonio fin dal 1° gennaio 1976; ha ritenuto che la questione riguardante l'istituzione dei Tribunali di seconda istanza debba essere approfondita <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per tutte le suddette materie, si rimanda al fascicolo: « Schede di lavoro, 1° settembre 1983 », nn. 1-17.

5. - L'Assemblea ha quindi proceduto all'esame di materie che richiedevano delibere di sua competenza, o perché intendeva evitare che si determinassero vuoti di legge con l'entrata in vigore del nuovo CJC, o perché riteneva di poter dare norme di disciplina richieste ormai dalla urgente situazione pastorale<sup>2</sup>.

Al riguardo, l'Assemblea è pervenuta a delibere di carattere normativo e ad altre delibere di carattere pastorale. Ha poi distintamente votato che sia chiesta la « recognitio » della Santa Sede per le delibere che lo richiedono a norma del can. 455, § 2 del Codice di Diritto Canonico.

6. - L'Assemblea ha infine esaminato le materie demandate alla competenza della Conferenza, che non riguardano la sfera strettamente legislativa, ma implicano quella pastorale-esecutiva nella vasta dimensione determinata dai cann. 31 e 34 del nuovo CJC.

Le materie esaminate sotto questo aspetto sono descritte nel fascicolo già citato: « Schede di lavoro », 1° settembre 1983 » nn. 39-72.

A conclusione dell'esame di queste materie, l'Assemblea, con proprie delibere, le ha demandate allo studio organico, indicando una chiara « mens interpretativa » che ha affidato al Consiglio Permanente e alla Presidenza della C.E.I. per un corretto metodo di lavoro.

7. - L'Assemblea ha anche approvato una « mozione » sui catechismi della Conferenza (cfr. can. 775) e la costituzione di una Commissione Episcopale per lo studio dei problemi connessi con la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico.

8. - L'Assemblea ha proceduto alle votazioni mediante schede con « placet » e « non placet ».

Nelle singole schede è stato riservato un congruo spazio alle « Annotazioni » che, ove espresse, saranno tenute in debita considerazione nelle « Istruzioni » che la Conferenza emanerà.

---

<sup>2</sup> Cfr. il fascicolo: « Schede di lavoro, 1° settembre 1983 », nn. 18-38.

## Quesiti ed esito delle votazioni

1. - *Il giorno 21 settembre 1983, dalle ore 17 alle ore 18, si sono svolte le votazioni nell'Aula del Sinodo della Città del Vaticano: erano presenti in aula n. 230 Membri della C.E.I.*

2. - *Lo scrutinio delle schede si è svolto il giorno 22 settembre 1983 alle ore 8,30 alla presenza degli scrutatori: S.E. Mons. Ennio Antonelli, Vescovo di Gubbio e S.E. Mons. Bruno Tommasi, Vescovo di Pontremoli e coadiutore « c.j.s. » di Apuania.*

3. - *I risultati dello scrutinio sono stati letti in Assemblea il 22 settembre 1983 alle ore 11,30.*

4. - *Si riportano i quesiti posti alla votazione dell'Assemblea e l'esito delle votazioni.*

QUESITO N. 18/a - cfr. can. 276, § 2, n. 3

Si approva che i Diaconi permanenti siano tenuti all'obbligo quotidiano della celebrazione delle Lodi, Vespro e Compieta?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 18/b - cfr. can. 276, § 2, n. 3

Si approva che i Diaconi permanenti siano tenuti all'Ufficio completo nei giorni festivi?

*\* Il quesito non è approvato*

QUESITO N. 19 - cfr. can. 284

Si approva che, salve le prescrizioni per le celebrazioni liturgiche, il clero in pubblico deve indossare l'abito talare o il clergyman?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 20 - cfr. can. 377, § 2

Si approva che l'elenco dei sacerdoti diocesani e religiosi ritenuti degni di candidatura all'Episcopato, fermo restando il diritto di ogni singolo Vescovo, sia redatto e trasmesso alla Santa Sede dalle Conferenze Episcopali Regionali?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 21 - cfr. can. 502, § 3

Si approva che i « munera » attribuiti dal Codice di Diritto Canonico al Collegio dei Consultori siano demandati al Capitolo Cattedrale?

*\* Il quesito non è approvato*

QUESITO N. 22/1 - cfr. can. 522

Si approva la facoltà per i Vescovi di nominare i parroci « ad certum tempus »?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 22/2 - cfr. can. 522

Si approva che le nomine « ad certum tempus » abbiano la durata di dieci anni?

*\* Il quesito non è approvato*

QUESITO N. 23/a - cfr. can. 535, § 1

Si approva che in ogni Archivio parrocchiale siano obbligatori, oltre ai libri resi obbligatori dal Codice di Diritto Canonico, il Registro delle Cresime, i Registri dell'amministrazione dei beni e il Registro dei legati?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 23/b - cfr. can. 535, § 1

Si approva che in ogni Archivio parrocchiale siano raccomandati il Registro dello « Status animarum », il Registro delle Prime Comunioni, il Registro della « Cronaca parrocchiale »?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 24 - cfr. can. 891

L'Assemblea approva che di norma in Italia l'età da richiedere per il conferimento della Cresima sia quella dei 12 anni circa?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 25/a - cfr. can. 1031, §§ 1 e 3

Si approva di elevare l'età per l'Ordinazione presbiterale oltre i venticinque anni?

*\* Il quesito non è approvato*

QUESITO N. 25/b - cfr. can. 1031, §§ 2 e 3

Si approva di elevare l'età per l'Ordinazione dei Diaconi permanenti non coniugati oltre i venticinque anni?

*\* Il quesito non è approvato*

QUESITO N. 25/c - cfr. can. 1031, §§ 2 e 3

Si approva di elevare l'età per l'Ordinazione dei Diaconi permanenti coniugati oltre i trentacinque anni?

*\* Il quesito non è approvato*

QUESITO N. 26 - cfr. can. 1062, § 1

Si approva la proposta di non emanare normative particolari della Conferenza per le promesse unilaterali o bilaterali di matrimonio (sponsalia) in Italia?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 27 - cfr. can. 1083, § 2

Si approva di elevare per la lecita celebrazione del matrimonio l'età dei nubendi a diciotto anni, riservando ad apposita Istruzione pastorale della C.E.I. l'indicazione di criteri comuni di valutazione di età inferiore secondo le varie situazioni?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 28 - cfr. can. 1012, § 1

Si approva che la Conferenza esprima per quanto di sua competenza voto favorevole a concedere delega ai laici di ricevere nella celebrazione dei matrimoni il consenso degli sposi?

*\* Il quesito non è approvato*

QUESITO N. 29 - cfr. cann. 1126; 1127, § 2

Si approva che, con la collaborazione della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo e di un Gruppo di Esperti, circa i matrimoni misti siano formulate proposte normative della C.E.I. da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti per Statuto e da includere nella emananda Istruzione sulla celebrazione dei matrimoni in Italia?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 30 - cfr. cann. 1231; 1232, § 1

Si approva che la C.E.I. studi la situazione dei santuari italiani in vista del riconoscimento della loro qualifica « nazionale » e per determinare i criteri ai fini dell'approvazione degli Statuti?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 31 - cfr. can. 1272

Fermo restando che ci si deve uniformare alle decisioni del Concilio, si approva di demandare lo studio del complesso problema beneficiale in Italia ad una Commissione di Esperti, la quale prepari entro un anno un progetto da sottoporre all'approvazione della Conferenza per la graduale conversione del sistema beneficiale nazionale?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITI NN. 32-33-34 - cfr. cann. 1277; 1292, § 1; 1295; 1297

Si approva che:

- la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione posti dal Vescovo, ai sensi del can. 1277;
- la determinazione della somma minima e della somma massima per la licenza riguardante l'alienazione e i contratti onerosi, ai sensi dei canoni 1292, § 1 e 1295;

- la determinazione di norme riguardanti i contratti di locazione, ai sensi del can. 1297

siano rinviate allo studio di una Commissione di Esperti, nominati dai competenti Organi della C.E.I., con l'incarico di presentare entro un anno opportune proposte, fermo restando che nel frattempo continueranno a valere le norme sino ad ora vigenti?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 35 - cfr. can. 1421, § 2

Si approva la concessione della facoltà di assumere nei Tribunali ecclesiastici un laico con le funzioni di giudice per la formazione del Collegio purché sia in possesso dei requisiti voluti dalla normativa canonica?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 36 - cfr. can. 1425, § 4

Si approva di permettere al Vescovo diocesano, in caso di perdurante impossibilità a costituire il Collegio, di affidare la causa contenziosa (ma non matrimoniale né penale) a unico giudice ecclesiastico il quale potrà associarsi un assessore e un uditore?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 37 - cfr. can. 1714

Si approva che la Conferenza non emani propria normativa per le transazioni, i compromessi, gli arbitrati e rinvii le parti alla legge civile secondo il suggerimento del Codice di Diritto Canonico?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 38 - cfr. 1733, § 2

Si approva che la Conferenza almeno per ora non costituisca alcun Ufficio o Consiglio per l'equa soluzione delle controversie sorte a motivo dei ricorsi contro i decreti amministrativi e si lasci la ricerca di strumenti per la composizione delle controversie alla sperimentazione dei singoli Vescovi?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 39 (*Mozione*)

L'Assemblea, viste le « Schede di lavoro » del Fascicolo 1° settembre 1983 (nn. 39-72) e tenuto conto della discussione svoltasi in Aula, approva che:

1. I componenti e i compiti dei Gruppi di studio di cui al quesito n. 40 saranno determinati dalla Presidenza della C.E.I. con l'approvazione del Consiglio Permanente, avendo riguardo alle competenze proprie degli organi statutari della Conferenza;
2. I Vescovi saranno costantemente tenuti al corrente delle fasi di studio delle diverse materie; le proposte conclusive saranno sottoposte all'approvazione della Conferenza in sede di Assemblea o per altre vie previste dallo Statuto della C.E.I., nel rispetto delle norme del Codice?

\* *Il quesito è approvato*

QUESITO N. 40

Si approva che la materia sottoelencata sarà demandata all'ulteriore approfondimento di Gruppi di studio, la cui composizione e i cui compiti verranno determinati in base alle indicazioni contenute nella « mens interpretativa » già approvata dall'Assemblea:

- età e doti dei laici candidati ai ministeri di lettore e di accoliti (*cfr. can. 230, § 1*);
- criteri per la formazione spirituale e ministeriale dei chierici già ordinati (*cfr. can. 236*);
- eventuale aggiornamento della « Ratio institutionis sacerdotalis » (*cfr. can. 242*);
- erezione e soppressione delle associazioni pubbliche a carattere nazionale (*cfr. cann. 312, § 1, n. 2; 320, § 2*);
- congrua e degna sostentazione dei Vescovi emeriti (*cfr. can. 402, § 2*);
- norme circa lo Statuto del Consiglio Presbiterale (*cfr. can. 496*);
- norme circa la congrua sostentazione e abitazione dei parroci emeriti (*cfr. can. 538, § 3*);
- norme pratiche circa la promozione dell'impegno ecumenico (*cfr. can. 755, § 2*);
- prescrizione circa la predicazione dei laici nella Chiesa e negli oratori (*cfr. can. 766*);
- prescrizioni circa la predicazione della dottrina cristiana per via radiofonica o televisiva (*cfr. can. 772, § 2*);
- Statuti per l'ordinamento del catecumenato (*cfr. can. 788, § 3*);
- istituzione e promozione di opere per quanti dalla terra di missione

- vengono in Italia per ragioni di lavoro e di studio (*cf. can. 792*);
- norme generali circa la istruzione e l'educazione cattolica nella scuola e attraverso i vari strumenti di comunicazione sociale (*cf. can. 804, § 1*);
  - criteri per promuovere una equa e razionale distribuzione delle Facoltà e Università cattoliche in Italia (*cf. can. 809*);
  - vigilanza sulla corretta ispirazione dottrinale delle Università cattoliche e delle Università e Facoltà ecclesiastiche (*cf. cann. 810, § 2; 818*);
  - promozione degli Istituti superiori di scienze religiose (*cf. can. 821*);
  - vigilanza sugli scritti e sull'uso degli strumenti di comunicazione sociale, e riprovazione degli scritti contrari alla fede e alla morale (*cf. can. 823, §§ 1 e 2*);
  - approvazione dell'edizione e traduzione dei libri della Sacra Scrittura nonché delle traduzioni interconfessionali degli stessi (*cf. can. 825, §§ 1 e 2*);
  - eventuale elenco o Commissione di censori da mettere a disposizione delle diocesi (*cf. can. 830, § 1*);
  - norme circa la partecipazione di chierici e religiosi alle trasmissioni radiofoniche o televisive attinenti la dottrina cattolica o la morale (*cf. can. 831, § 2*);
  - preparazione ed edizione delle versioni dei libri liturgici in lingua italiana (*cf. can. 838, § 3*);
  - norme circa la « communio in sacris » (*cf. can. 844, §§ 4 e 5*);
  - prescrizioni circa il Battesimo per immersione (*cf. can. 854*);
  - prescrizioni circa l'annotazione dei genitori adottivi o naturali nel libro dei battezzati (*cf. can. 877, § 3*);
  - norme circa le sedi per le confessioni (*cf. can. 964, § 2*);
  - norme circa il processo istruttorio prematrimoniale (*cf. can. 1067*);
  - prescrizioni circa la registrazione dei matrimoni (*cf. can. 1121, § 1*);
  - criteri circa il materiale della mensa dell'altare fisso (*cf. can. 1236, § 1*);
  - eventuale abolizione o trasferimento dei giorni festivi di precetto (*cf. can. 1246, § 2*);
  - prescrizioni circa l'astinenza e il digiuno (*cf. cann. 1251 e 1253*);
  - norme circa le collette e le questue (*cf. cann. 1262 e 1265, § 2*) ?

\* *Il quesito è approvato*

QUESITO N. 41 (*Mozione*) - *cf. can. 775, § 2*

Con riferimento alla Scheda n. 51 (Fascicolo 1° settembre 1983 e alle competenze che il can. 775 del C.J.C. assegna alla Conferenza Episcopale in materia di catechismi, l'Assemblea:

QUESITO N. 39 (*Mozione*)

L'Assemblea, viste le « Schede di lavoro » del Fascicolo 1° settembre 1983 (nn. 39-72) e tenuto conto della discussione svoltasi in Aula, approva che:

1. I componenti e i compiti dei Gruppi di studio di cui al quesito n. 40 saranno determinati dalla Presidenza della C.E.I. con l'approvazione del Consiglio Permanente, avendo riguardo alle competenze proprie degli organi statutari della Conferenza;
2. I Vescovi saranno costantemente tenuti al corrente delle fasi di studio delle diverse materie; le proposte conclusive saranno sottoposte all'approvazione della Conferenza in sede di Assemblea o per altre vie previste dallo Statuto della C.E.I., nel rispetto delle norme del Codice?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 40

Si approva che la materia sottoelencata sarà demandata all'ulteriore approfondimento di Gruppi di studio, la cui composizione e i cui compiti verranno determinati in base alle indicazioni contenute nella « mens interpretativa » già approvata dall'Assemblea:

- età e doti dei laici candidati ai ministeri di lettore e di accoliti (*cfr. can. 230, § 1*);
- criteri per la formazione spirituale e ministeriale dei chierici già ordinati (*cfr. can. 236*);
- eventuale aggiornamento della « Ratio institutionis sacerdotalis » (*cfr. can. 242*);
- erezione e soppressione delle associazioni pubbliche a carattere nazionale (*cfr. cann. 312, § 1, n. 2; 320, § 2*);
- congrua e degna sostentazione dei Vescovi emeriti (*cfr. can. 402, § 2*);
- norme circa lo Statuto del Consiglio Presbiterale (*cfr. can. 496*);
- norme circa la congrua sostentazione e abitazione dei parroci emeriti (*cfr. can. 538, § 3*);
- norme pratiche circa la promozione dell'impegno ecumenico (*cfr. can. 755, § 2*);
- prescrizione circa la predicazione dei laici nella Chiesa e negli oratori (*cfr. can. 766*);
- prescrizioni circa la predicazione della dottrina cristiana per via radiofonica o televisiva (*cfr. can. 772, § 2*);
- Statuti per l'ordinamento del catecumenato (*cfr. can. 788, § 3*);
- istituzione e promozione di opere per quanti dalla terra di missione

- vengono in Italia per ragioni di lavoro e di studio (*cf. can. 792*);
- norme generali circa la istruzione e l'educazione cattolica nella scuola e attraverso i vari strumenti di comunicazione sociale (*cf. can. 804, § 1*);
  - criteri per promuovere una equa e razionale distribuzione delle Facoltà e Università cattoliche in Italia (*cf. can. 809*);
  - vigilanza sulla corretta ispirazione dottrinale delle Università cattoliche e delle Università e Facoltà ecclesiastiche (*cf. cann. 810, § 2; 818*);
  - promozione degli Istituti superiori di scienze religiose (*cf. can. 821*);
  - vigilanza sugli scritti e sull'uso degli strumenti di comunicazione sociale, e riprovazione degli scritti contrari alla fede e alla morale (*cf. can. 823, §§ 1 e 2*);
  - approvazione dell'edizione e traduzione dei libri della Sacra Scrittura nonché delle traduzioni interconfessionali degli stessi (*cf. can. 825, §§ 1 e 2*);
  - eventuale elenco o Commissione di censori da mettere a disposizione delle diocesi (*cf. can. 830, § 1*);
  - norme circa la partecipazione di chierici e religiosi alle trasmissioni radiofoniche o televisive attinenti la dottrina cattolica o la morale (*cf. can. 831, § 2*);
  - preparazione ed edizione delle versioni dei libri liturgici in lingua italiana (*cf. can. 838, § 3*);
  - norme circa la « communio in sacris » (*cf. can. 844, §§ 4 e 5*);
  - prescrizioni circa il Battesimo per immersione (*cf. can. 854*);
  - prescrizioni circa l'annotazione dei genitori adottivi o naturali nel libro dei battezzati (*cf. can. 877, § 3*);
  - norme circa le sedi per le confessioni (*cf. can. 964, § 2*);
  - norme circa il processo istruttorio prematrimoniale (*cf. can. 1067*);
  - prescrizioni circa la registrazione dei matrimoni (*cf. can. 1121, § 1*);
  - criteri circa il materiale della mensa dell'altare fisso (*cf. can. 1236, § 1*);
  - eventuale abolizione o trasferimento dei giorni festivi di precetto (*cf. can. 1246, § 2*);
  - prescrizioni circa l'astinenza e il digiuno (*cf. cann. 1251 e 1253*);
  - norme circa le collette e le questue (*cf. cann. 1262 e 1265, § 2*) ?

*\* Il quesito è approvato*

QUESITO N. 41 (*Mozione*) - *cf. can. 775, § 2*

Con riferimento alla Scheda n. 51 (Fascicolo 1° settembre 1983 e alle competenze che il can. 775 del C.J.C. assegna alla Conferenza Episcopale in materia di catechismi, l'Assemblea:

1. ha riconsiderato l'intensa opera di rinnovamento della catechesi posta in essere dalla C.E.I. con il Documento di Base e i nuovi catechismi;
2. ha riconosciuto l'impegno e il contributo positivo di tanto numerosi sacerdoti, religiosi e laici, e a loro ha espresso grande riconoscenza;
3. conferma la volontà che sia curata sollecitamente la verifica e la redazione dei catechismi da approvare e pubblicare, « praevia Sedis Apostolicae approbatione », a firma della Conferenza Episcopale Italiana.

*\* La mozione è approvata quasi all'unanimità, con la raccomandazione che l'Assemblea sia costantemente informata sul progetto e sulle varie fasi di realizzazione.*

#### QUESITO N. 42 (Mozione)

L'Assemblea ha approvato all'unanimità (con qualche astensione) la costituzione di una Commissione episcopale di sette Membri la quale, nel quadro delle norme statutarie della Conferenza, abbia competenze di studio dei problemi connessi con la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico.

*\* L'Assemblea demanda alla Presidenza e al Consiglio Permanente la più specifica determinazione di tali competenze e l'elezione dei 7 membri.*

# Documentazione

- Corrispondenza
- Ex "Actis Apostolicae Sedis",



# Corrispondenza

## NUNZIATURA APOSTOLICA IN ITALIA

Prot. n. 15795/83

Roma, 15 giugno 1983

Eminenza Reverendissima,

Pregato dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, vorrei rimettere all'Eminenza Vostra Reverendissima l'unito Pro-Memoria, in data 31 maggio 1983 (Allegato), riguardante il nuovo Codice di Diritto Canonico che demanda la definizione di non poche materie alla decisione delle Conferenze Episcopali e cortesemente invita a prendere tempestivamente le opportune decisioni, almeno per le questioni più urgenti, in vista della sua non lontana entrata in vigore.

Con i sensi del mio più profondo ossequio, ho l'onore di confermarmi

dell'Eminenza Vostra Reverendissima  
+ ROMOLO CARBONI  
*Arcivescovo Titolare di Sidone*  
*Nunzio Apostolico*

---

A Sua Eminenza Reverendissima  
il Signor Cardinale ANASTASIO A. BALLESTRERO  
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

PRO-MEMORIA

Com'è noto, il nuovo Codice di Diritto Canonico demanda la definizione di non poche materie alla decisione delle Conferenze Episcopali.

Tale competenza è ampia e comprende materie di tutti i libri del nuovo Codice. Alcune di esse hanno già ricevuto forse pratica applicazione da parte dell'organismo episcopale, altre sono di facile determinazione ed attuazione. Per un gruppo di esse, abbastanza consistente, si richiede invece studio, consultazione e delibera formale.

La Conferenza Episcopale, in vista della non lontana entrata in vigore del Codice, è invitata cortesemente a prendere tempestivamente le opportune decisioni, almeno per le questioni più urgenti.

Fermo restando che le decisioni eventualmente adottate in anticipo non avranno valore prima dell'entrata in vigore del Codice stesso, va tenuto presente che in certi casi il Codice lascia alle Conferenze di scegliere tra possibilità già indicate dalla legge (per esempio can. 522), mentre in altri (per esempio can. 1126) viene ad esse demandato di stabilire norme. Nell'un caso come nell'altro, le decisioni dovranno essere adottate con la maggioranza dei 2/3 dei Membri della Conferenza aventi diritto a voto, secondo le norme statutarie per l'approvazione di decisioni aventi valore di legge; ma mentre nel primo caso sarà sufficiente comunicare alla Santa Sede la scelta fatta, nel secondo dovrà venire richiesta la « recognitio » delle norme.

Di ciò dovrà essere tenuto conto per stabilire la durata della « vacatio legis ».

Roma, 31 maggio 1983.

\* \* \*

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Prot. n. 625/83

Roma, 24 giugno 1983

Eccellenza,

mi premuro dar riscontro alla stimata lettera n. 15795/83 del 15 giugno corrente, con la quale Vostra Eccellenza trasmette al Cardinale Anastasio A. Ballestrero, Presidente di questa Conferenza, per conto della Sacra Congregazione per i Vescovi, il Pro-Memoria riguardante il nuovo

Codice di Diritto Canonico, che demanda non poche materie alla competenza delle Conferenze Episcopali Nazionali.

In merito posso assicurare che questa Conferenza ha già provveduto a predisporre due « Seminari di Studio » sul nuovo Codice di Diritto Canonico, tenuti a Seiano di Vico Equense (6-10 giugno 1983) e a Bologna (13-17 giugno 1983); rispettivamente, per i Vescovi del Centro Sud e del Centro Nord.

Nel prossimo mese di settembre (19-23), sarà tenuta una Assemblea straordinaria per le necessarie adempienze deliberative, demandate dal Codice alle Conferenze Episcopali.

Profitto volentieri della circostanza per porgere il mio distinto ossequio e per confermarmi

dev.mo

+ EGIDIO CAPORELLO

*Segretario Generale*

---

A sua Eccellenza  
Mons. ROMOLO CARBONI  
Nunzio Apostolico in Italia  
Via Po, n. 27/29  
ROMA

SEGRETERIA DI STATO

N. 112.480

Dal Vaticano, 1° giugno 1983

Signor Cardinale,

Il nuovo Codice di Diritto Canonico, promulgato dal Santo Padre il 25 gennaio scorso, affida in non pochi casi alle Conferenze Episcopali il compito di emanare norme particolari a completamento o a determinazione delle norme contenute nei canoni del Codice. In tal modo s'intende dare alle singole Conferenze Episcopali la possibilità di accomodare le norme canoniche comuni alle particolari circostanze del luogo, così che esse siano più aderenti alle necessità ecclesiali del posto.

La legislazione del Codice deve pertanto essere integrata con queste norme particolari, senza le quali i canoni del Codice risulterebbero incompleti e inadeguati in alcuni aspetti a regolare la vita sociale della Chiesa.

Avvicinandosi la data dell'entrata in vigore del nuovo Codice, sono a pregarLa, per venerato incarico, di voler curare la tempestiva emanazione di queste norme particolari, in modo che alla data del 27 novembre prossimo venturo, tali norme siano pronte e dovutamente promulgate.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione

dell'Eminenza Vostra Reverendissima  
Dev.mo in Domino  
A. CARD. CASAROLI

---

A Sua Eminenza Reverendissima  
il Signor Cardinale ANASTASIO A. BALLESTRERO  
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

\* \* \*

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
Il Cardinale Presidente

Prot. n. 598/83

Roma, 13 giugno 1983

Eminenza,

mi riferisco alla Sua lettera del 1.6.83, prot. n. 112480, relativa al compito delle Conferenze Episcopali di emanare norme particolari a

completamento o a determinazione delle norme contenute nei canoni del nuovo Codice di Diritto Canonico.

Mentre ringrazio vivamente per la cortese comunicazione, mi permetto di segnalare che la nostra Conferenza ha già riservato ogni dovuta attenzione a questo compito, ponendo il problema allo studio dei singoli Vescovi, delle Conferenze Regionali, del Consiglio Permanente e della XXI Assemblea Generale (Roma, 11-15 aprile 1983) fin dagli inizi dell'anno.

In particolare, mi premuro di informare che sono stati ora promossi due Seminari di studio per i Vescovi e loro stretti collaboratori (Seiano di Vico Equense, 6-10 giugno; Bologna, 13-17 giugno c.a.) e che l'Episcopato è convocato in Assemblea straordinaria dal 19 al 23 settembre prossimo, per provvedere alle necessarie delibere.

Sarà mia cura dare altre doverose informazioni all'Eminenza Vostra e assicuro il corretto svolgimento dell'attività legislativa di questa Conferenza, in piena sintonia con la Santa Sede e per l'incremento della disciplina della comunione nella Chiesa italiana.

Profitto intanto della circostanza per porgere il fraterno ossequio, mentre mi confermo di Vostra Eminenza

dev.mo

+ ANASTASIO A. CARD. BALLESTRERO

---

A Sua Eminenza  
il Sig. Card. AGOSTINO CASAROLI  
Segretario di Stato di Sua Santità  
CITTÀ DEL VATICANO

\* \* \*

SEGRETERIA DI STATO

N. 112.480

Dal Vaticano, 25 giugno 1983

Signor Cardinale,

Col pregiato Foglio n. 598/83, del 13 giugno corrente, l'Eminenza Vostra Rev.ma ha informato questa Segreteria di Stato sulle attività già svolte dalla Conferenza Episcopale Italiana in ordine all'emanazione delle norme particolari previste dal nuovo Codice di Diritto Canonico,

ed ha pure accennato alla prossima Assemblea Straordinaria della Conferenza, convocata a questo scopo.

Sono ben lieto di esprimere il mio compiacimento per la sollecitudine e l'accuratezza con cui la Conferenza sta provvedendo ad adempiere un incarico così delicato ed impegnativo.

Profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio

dell'Eminenza Vostra  
dev.mo in Domino  
A. CARD. CASAROLI

---

A Sua Eminenza Rev.ma  
il Signor Cardinale ANASTASIO A. BALLESTRERO  
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Signor Cardinale,

Alcune Conferenze Episcopali hanno fatto presente al Santo Padre la difficoltà di emanare tempestivamente, prima dell'entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico, le norme complementari di loro competenza.

Il Santo Padre, studiato il problema, e prevedendo che altre Conferenze Episcopali potranno trovarsi in simile difficoltà, ha dato incarico di comunicare a tutte le Conferenze Episcopali quanto segue:

1. La legislazione particolare affidata dal Codice alle Conferenze episcopali è espressione di sollecitudine apostolica per le Chiese particolari che formano la conferenza, ma è soprattutto la prestazione di un reale servizio al Popolo di Dio, che si attua determinando ulteriormente quella disciplina sacra, che deve essere efficace strumento di rinnovamento e di vita ecclesiale, adattandola alle concrete situazioni locali.

2. Il Santo Padre raccomanda perciò la massima diligenza affinché tale legislazione sia accuratamente studiata e sollecitamente preparata, avvalendosi, se è il caso, dell'opera di esperti, e indicando, se si rendesse necessario, delle sessioni straordinarie per la sua preparazione ed approvazione. Sebbene la serietà dell'argomento e il metodo di lavoro proprio della Conferenza non permetta di procedere con maggior celerità, tuttavia non si deve procrastinare oltre il necessario tale compito, e dargli la precedenza su altri meno urgenti.

3. Qualora però si verificasse l'impossibilità di promulgare tale normativa complementare prima dell'entrata in vigore del Codice, *si deve evitare che si produca un vuoto legislativo*. A tal fine, si consiglia di emanare delle *norme transitorie*, approvate a tenore del canone 455, par. 2 C.I.C., nelle quali si stabilisca, per esempio, che per ciò che riguarda i canoni, che demandano la normativa di una determinata materia alla Conferenza Episcopale (enumerando quelli pertinenti, oppure indicando la materia di cui si tratta), fintanto che non verrà promulgata la normativa complementare suddetta, rimane in vigore l'attuale, che può essere o quella del Codice pio-benedettino, oppure quella contenuta nei documenti postconciliari della Santa Sede, oppure quella già emanata legittimamente dalle Conferenze Episcopali.

4. Le norme provvisorie preparate in questo modo non hanno bisogno di essere rivedute dalla Santa Sede, perché possano essere promulgate dalla Conferenza. Esse cesseranno di avere vigore il giorno 1° gennaio 1985.

Allo scopo di rendere più agevole il lavoro delle Conferenze, si invia un elenco indicativo dei canoni che richiedono una norma particolare promulgata dalla Conferenza Episcopale.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione

dell'Eminenza Vostra Reverendissima  
Dev.mo in Domino  
A. CARD. CASAROLI

---

A Sua Eminenza Rev.ma  
il Signor Cardinale ANASTASIO A. BALLESTRERO  
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

### **Allegato**

Elenco indicativo dei casi in cui le Conferenze Episcopali *possono* emanare norme particolari complementari del Codice di diritto canonico:

1. c. 502, par. 3 Stabilire che i compiti del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale.
2. c. 522 Ammettere la nomina dei parroci « ad tempus ».
3. c. 535, par. 1 Prescrivere particolari libri parrocchiali.
4. c. 755, par. 2 Impartire norme pratiche sull'ecumenismo.
5. c. 766 Dare norme sull'ammissione dei laici alla predicazione.
6. c. 804, par. 1 Stabilire norme sull'educazione religiosa cattolica nelle scuole.
7. c. 844, par. 4 Dare norme sull'amministrazione dei sacramenti ai cristiani non cattolici.
8. c. 854 Impartire norme sul modo di amministrare il battesimo.
9. c. 891 Determinare l'età per la cresima.
10. c. 985 Prescrivere un libro parrocchiale per il registro delle cresime.

- 11. c. 1031, par. 3 Stabilire un'età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato permanente.
- 12. c. 1083, par. 2 Fissare un'età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.
- 13. c. 1120 Redigere un proprio rito del matrimonio.
- 14. c. 1127, par. 2 Stabilire norme per la dispensa dalla forma nei matrimoni misti.
- 15. c. 1236, par. 1 Decidere sull'uso di altre materie diverse dalla pietra, nella costruzione di altari fissi.
- 16. c. 1246, par. 2 Abolire o trasferire alla domenica alcuni giorni festivi.
- 17. c. 1251 Determinare la materia dell'astinenza.
- 18. c. 1253 Precisare l'osservanza del digiuno e dell'astinenza o sostituirli per altre opere.
- 19. c. 1265, par. 2 Stabilire norme sulle questue.
- 20. c. 1421, par. 2 Permettere che i fedeli laici siano costituiti giudici.
- 21. c. 1714 Dare norme sulla transazione, il compromesso o il giudizio arbitrale.
- 22. c. 1733, par. 2 Stabilire la costituzione di un ufficio diocesano per evitare le liti.

Elenco indicativo dei casi in cui, secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico, le Conferenze Episcopali *devono* emanare norme complementari particolari, se non l'avessero già fatto, o le norme fossero contrarie ai canoni del nuovo Codice.

- 1. c. 230, par. 1 Determinare l'età e le qualità degli aspiranti ai ministeri di lettore e accolito.
- 2. c. 236 Stabilire norme per la formazione degli aspiranti al diaconato permanente.
- 3. c. 242 Preparare la « Ratio institutionis sacerdotalis ».
- 4. c. 276, par. 2 Stabilire la parte delle ore liturgiche che devono essere recitate dai diaconi permanenti.
- 5. c. 284 Determinare l'abito ecclesiastico.
- 6. c. 496 Dare norme per gli statuti dei Consigli Presbiteriali.
- 7. c. 538, par. 3 Dare norme per il sostentamento dei parroci emeriti.
- 8. c. 772, par. 2 Stabilire norme per l'esposizione della dottrina cristiana alla Radio e alla Televisione.
- 9. c. 788, par. 3 Emanare statuti sul catecumenato.
- 10. c. 831, par. 2 Dare norme per la partecipazione dei chierici e dei religiosi alle emissioni radiotelevisive.
- 11. c. 851, par. 1 Adattare l'« Ordo initiationis adultorum ».
- 12. c. 877, par. 3 Dare norme sulla registrazione dei battesimi dei figli adottivi.

13. c. 964, par. 2 Emanare norme riguardanti la sede per le confessioni.
14. c. 1062, par. 1 Regolare le promesse di matrimonio.
15. c. 1067 Stabilire norme circa l'esame degli sposi e circa le pubblicazioni matrimoniali.
16. c. 1126 Stabilire il modo in cui devono essere fatte le dichiarazioni e le promesse che precedono i matrimoni misti.
17. c. 1262 Emanare norme sul contributo economico dei fedeli.
18. c. 1272 Regolare il governo dei benefici dove ancora sussistono.
19. c. 1277 Stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.
20. c. 1292, par. 1 Stabilire la somma massima e la minima per le alienazioni.
21. c. 1297 Stabilire norme per la locazione dei beni della Chiesa.

# Ex "Actis Apostolicae Sedis,,

22 Septembris 1983, Vol. LXXV, Pars II, Appendix

## ERRATA CORRIGE

In *Actorum Apostolicae Sedis* editionem, qua promulgatus est *Codex Iuris Canonici*, nonnullae irrepserunt mendae, quas Summus Pontifex, proponente Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici recognoscendo, corrigendas prout sequitur praecepit: <sup>1</sup>

Can. 79	<i>legatur:</i> firmo praescripto can. 81.
» 127, § 2, n. 2	» accedendi ad
» 144, § 2	» de quibus in cann. 882, 883, 966, et 1111 § 1.
» 155	» neglegentis
» 174, § 3	» pro non apposis
» 211	» allaborandi
» 222, § 1	» operæ apostolatus
» 236, n. 2	» caelibes
» 241, § 2	» quae secundum
» 247, § 1	» caelibatus
» 249	» necessaria vel utilis
» 254, § 2	» propriis et scientifica
» 257, § 1	» urgeat
» 264, § 2	» ecclesiasticae etiam privatae, quae
» 265	» praelaturae
» 266, § 1	» praelaturae
» § 2	» religioso a votis
» 268, § 2	» can. 266, § 2,
» 279, § 1	» in sacra Scriptura
» 281, § 2	» assistentia,
» 289, § 2	» favorem leges et conventiones

---

<sup>1</sup> A.A.S. LXXV, Pars II (25 Ianuarii 1983).

Can. 291	<i>legatur: caelibatus,</i>
» 295, § 2	» promoverit.
» 300	» « catholicae »
» 302	» clericales eae
» 310	» quae uti persona
» 317, § 3	» assistens
» 333, § 2	» Pontifex, in munere
» 334	» commissum explent in
» 367	» litteris
» 372, § 1	» dioecesim
» 382, § 4	» fiat, clero et populo adstantibus.
» 383, § 3	» ab Ecclesia
» 384	» assistentiae
» 385	» vocationibus sacerdotalibus et missiona-
	libus
» 392, § 2	» Sanctorum,
» 395, § 3	» Corporis et Sanguinis Christi
» 434	» potestates, eidem
» 447	» christifidelibus sui territorii
» 458, n. 1	» communicare itemque alia acta
» 461, § 2	» Episcopus proprius, alterius
» 483, § 1	» facit quod attinet sive
» 491, § 3	» documenta, de quibus
» 507, § 2	» praebeant.
» 522	» conferentia per
» 523	» can. 682, § 1,
» 527, § 2	» paroeciae notificata locum
» 529, § 1	» praesertim participans
» 540, § 3	» munus parrocho
» 542	» can. 517, § 1,
» 555, § 2, n. 1	» can. 279, § 2;
» 558	» Salvo praescripto can.
» 584	» deleatur signum « § 1 »
» 599	» caelibatu.
» 609, § 1	» domus
» 621	» constituat et
» 627, § 2	» praescriptos,
» 652, § 5	» quae huic formationi non
» 657, § 3	» trimestre.
» 664	» conversione ... et ad paenitentiae
» 666	» communicationis socialis servetur
» 688, § 2	» monasteriis, de quibus in can. 615,
» 717, § 1	» designantur definiant.
» 730	» ut vero ad institutum religiosum vel ad
	societatem vitae apostolicae aut ex illis
	ad institutum saeculare fiat transitus,

Can. 749, § 2	<i>legatur:</i> coadunati, qui, ut fidei
» § 3	» doctrina, nisi id manifesto
» 750	» proponuntur sive ... universali, quod quidem communi
» 755, § 1	» christianos, ad quam
» 761	» factas prelo
» 762	» sacri ministri, inter quorum praecipua officia sit
» 768, § 1	» proponant, quae
» 779	» communicationis socialis instrumentis
» 780	» formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae
» 786	» constituentur, cum scilicet instructae sint propriis
» 790, § 2	» in § 1, n. 1
» 804, § 2	» sit, ut qui ... magistri recta
» 805	» dioecesi ius
» 822, § 3	» etiam his instrumentis
» 825, § 2	» catholici de licentia
» 835, § 1	» dispensatores atque
» § 4	» actuose liturgicas celebrationes, eucharisticam praesertim,
» 839, § 1	» Ecclesia, sive orationibus, quibus ... in veritate, sive paenitentiae et caritatis
» 865, § 1	» possit, oportet
» 872	» adulto in initiatione
» 881	» intra Missam, celebretur;
» 882	» iuris universalis aut peculiaris
» 905, § 1	» casibus in quibus
» 912	» prohibeatur,
» 920, § 2	» de causa alio
» 924, § 1	» Sacrificium offerri debet
» 959	» obtinent, simulque
» 1059	» pars sit catholica, regitur
» 1080, § 2	» Apostolicam vel
» 1084, § 2	» impediendum nec, stante dubio,
» 1087	» attentant, qui
» 1105, § 2	» testibus; aut
» 1115	» celebrari possunt.
» 1158, § 1	» can. 1127, § 2
» 1160	» can. 1127, § 2
» 1223	» convenientium de licentia
» 1263	» subiectis moderatum
» 1267, § 2	» nequeunt nisi
» 1270	» ecclesiasticam pertinent, spatio
» 1284, § 3	» componantur, enixe

Can. 1355, § 1	<i>legatur</i> : constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere
» 1394, § 2	» attentans, in interdictum
» 1431, § 1	» iustitiae lege
» 1444, § 1, n. 2	» ulteriore
» 1446, § 3	» cann. 1713-1716,
» 1508, § 2	» in iudicio.
» 1673	» competentia sunt:
» 1692, § 1	» decreto vel iudicis
» 1729, § 3	» can. 1730.
» 1731	» can. 1729.

Ex aedibus Vaticanis, die XXII m. Septembris a. MCMLXXXIII.

AUGUSTINUS Card. CASAROLI, *a publicis Ecclesiae negotiis*